



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Ordinanza speciale n. 158 del 22 aprile 2026**

#### **ex articolo 11, comma 2, del decreto-legge 76 del 2020**

#### ***“Ricostruzione della caserma e dell’autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta.***

#### ***Modifiche alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e 129 del 13 dicembre 2022”***

**Il Commissario Straordinario** del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023 (registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, con il n. 235) sino al 31 dicembre 2023 e successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2026, giusti Decreti del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024 (registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327), del 13 gennaio 2025 (registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, con il n. 235) e del 14 gennaio 2026 (registrato dalla Corte dei Conti in data 29 gennaio 2026, con il n. 328);

**Visto** il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

**Visto**, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario Straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

**Visto** il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante *“Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

**Visto** l'articolo 1, comma 590, della legge 30 dicembre 2025 n. 199, recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*, con il quale è stato aggiunto il comma 4-*decies* all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-*bis* del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2026;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** l'articolo 1, comma 570, della citata legge n. 199 del 2025, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2026 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016; stabilendo altresì che le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, si applicano per l'anno 2026 nel limite di spesa di 59 milioni di euro;

**Visto** il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

**Visto**, in particolare, l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 secondo il quale “*il Commissario straordinario di cui all'articolo 2 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, individua con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti, per i quali i poteri di ordinanza a lui attribuiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono esercitabili in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE. L'elenco di tali interventi e opere è comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri, che può impartire direttive. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi, nonché individuare, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, il soggetto attuatore competente, che agisce sulla base delle ordinanze commissariali di cui al presente comma*”;

**Vista** l'Ordinanza n. 110 del 21 novembre 2020, recante “*Indirizzi per l'esercizio dei poteri commissariali di cui all'articolo 11, comma 2, del Decreto Legge n. 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120*”, e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*”, entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace il 1° luglio 2023;

**Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante “*Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”, il quale ha apportato numerose modifiche al Codice dei contratti pubblici vigente;

**Visto** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “*Codice dei contratti pubblici*” ove applicabile *ratione temporis*;

**Viste** le Ordinanze:

- a) n. 145 del 28 giugno 2023, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36*”;
- b) n. 162 del 20 dicembre 2023, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- c) n. 196 del 28 giugno 2024, recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023*”;
- d) n. 214 del 23 dicembre 2024 recante “*Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM*”;
- e) n. 227 del 9 aprile 2025, recante “*Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica e contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209*”;
- f) n. 234 del 2 luglio 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;
- g) n. 254 del 22 dicembre 2025, recante “*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*”;

**Vista** l’Ordinanza n. 130 del 15 dicembre 2022 con la quale è stato approvato il Testo Unico della Ricostruzione Privata (TURP), nonché tutte le successive Ordinanze che ne hanno disposto delle correzioni, modifiche e integrazioni;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Vista** l'Ordinanza commissariale n. 126 del 28 aprile 2022 e successive modifiche e integrazioni, recante *“Misure in materia di eccezionale aumento dei costi dei materiali”*, per quanto compatibile;

**Visto** il decreto commissariale n. 400 del 2022 e successive modificazioni e integrazioni, di approvazione di Linee Guida e indirizzi applicativi della Struttura Commissariale in materia di ricostruzione pubblica, per quanto compatibile;

**Vista** l'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*;

**Visto**, in particolare, l'Allegato 1 della menzionata Ordinanza Speciale che prevede l'intervento ID 388, denominato *“Caserma dei Vigili del Fuoco”* - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.274.816,95;

**Vista**, altresì, l'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”* che prevede, all'Allegato B, l'intervento n. 311 di *“Autorimessa Sede distaccamento Vigili del Fuoco”* – CUP: C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti), finanziato per un importo complessivo di euro 1.800.000,00;

**Preso atto** della nota prot. n. 290720 del 17 marzo 2026 , CGRTS-0011892-A-19/03/2026, con la quale l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, in qualità di soggetto attuatore, propone l'accorpamento dei due interventi indicati in un unico intervento, con il mantenimento del CUP relativo alla caserma, da disciplinarsi in modo unitario, denominato *“Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco”*;

**Ritenuto**, pertanto, che possa trovare approvazione l'intervento unitario *“Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco”* nel Comune di Posta, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese di trasloco e spostamento temporaneo in altra sede;

**Considerato** che il maggior fabbisogno, a seguito dell'accorpamento sopra indicato (Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020 e Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022), è quantificabile in euro 1.451.084,13, come di seguito indicato;



## Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

OS POSTA		Importi originali		(incremento)	(nuova richiesta compresa trasloco)
Caserma vv.ff	os 109	1.274.816,95			
Autorimessa	os 129	1.800.000,00		1.451.084,13	4.525.901,08

**Ritenuto** per l'effetto, di stralciare dall'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, l'intervento di cui all'Allegato 1, ID 388, denominato "Caserma dei Vigili del Fuoco" - CUP: C86D20000160001 e dall'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022 l'intervento di cui all'Allegato B, n. 311 di "Autorimessa Sede distaccamento Vigili del Fuoco" – CUP C85E22000580001, nel Comune di Posta (Provincia di Rieti) per garantire una realizzazione coordinata, programmata e semplificata delle opere previste, destinando i relativi finanziamenti al nuovo intervento unitario "Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco", al fine di assicurare coerenza attuativa, semplificazione procedurale, continuità operativa del presidio dei Vigili del Fuoco e tempestiva realizzazione dell'opera;

**Rilevato**, in particolare, che, per l'intervento relativo alla caserma, l'USR Lazio, in qualità di soggetto attuatore, ha affidato l'incarico di progettazione definitiva ed esecutiva con determina n. A01524 del 5 novembre 2020, ha approvato il progetto definitivo con determina n. A01676 del 15 settembre 2021, ha validato il progetto esecutivo in data 5 maggio 2022 e lo ha approvato con decreto dirigenziale n. A01208 del 13 maggio 2022;

**Dato atto che** il progetto definitivo è stato sottoposto a Conferenza dei Servizi, conclusasi positivamente in data 31 agosto 2021 con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti competenti, tra cui il Ministero della Cultura, la Regione Lazio, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, il Comune di Posta, ENEL s.p.a. e l'USR Lazio;

**Dato atto che**, successivamente all'approvazione progettuale, sono intervenuti aggiornamenti del quadro conoscitivo idrogeologico e del PAI relativi al sito di intervento e che, con decreto segretariale n. 38 del 2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, è stato disposto il ridimensionamento da R4 a R3 del rischio e della pericolosità della frana che grava sull'attuale caserma dei Vigili del Fuoco;

**Dato atto che** l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio sta provvedendo alla messa in sicurezza del dissesto con ulteriore abbattimento della categoria di rischio e che, con nota prot. n. 1268307 del 29 dicembre 2025, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha confermato che l'attuale progetto esecutivo può essere mantenuto con mirati adeguamenti funzionali pienamente attuabili, senza necessità di riprogettazione integrale dell'opera;

**Dato atto che** sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando dei Vigili del Fuoco e dell'aggiornamento dei costi ai prezzi vigenti, l'USR Lazio ha provveduto all'adeguamento del



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

progetto esecutivo della caserma, alla quantificazione del costo della realizzazione dell'autorimessa a servizio della caserma, all'aggiornamento dei costi iniziali, all'inserimento dei costi per la demolizione dell'attuale fabbricato, nonché dei costi di trasferimento e trasloco necessari a garantire la continuità del servizio in strutture provvisorie;

**Vista**, altresì, la relazione del sub Commissario, allegato sub 1) alla presente Ordinanza, redatta a seguito dell'istruttoria congiunta con l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, che indica le singole opere ed i lavori previsti, l'ubicazione, la natura e tipologia di intervento e gli oneri complessivi stimati;

**Considerato** che, dalla suddetta relazione, emerge l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla realizzazione della nuova Caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta, assicurando la prosecuzione del servizio in condizioni di piena operatività;

**Ritenuto**, per quanto sopra specificato, che ricorrano i presupposti per l'attivazione dei poteri commissariali speciali di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e all'Ordinanza n. 110 del 2020 per l'intervento di demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta;

**Considerato** che, sulla base della citata istruttoria, occorre, altresì, adottare misure straordinarie, di semplificazione e coordinamento delle procedure per accelerare l'intervento unitario di cui alla presente ordinanza;

**Ritenuto** di individuare, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, quale Sub Commissario l'Ing. Fulvio M. Soccodato in ragione della sua competenza ed esperienza professionale;

**Ritenuto** di confermare quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione del Lazio, in relazione alla complessità dell'intervento, per la capacità operativa ed esperienza posseduta nell'attuazione di tale tipologia di interventi;

**Ritenuto** che, ai sensi dell'articolo 6 dell'ordinanza n. 110 del 2020, il soggetto attuatore possa essere supportato da limitate specifiche professionalità esterne di complemento per le attività di tipo tecnico, giuridico-amministrativo e specialistico connesse alla realizzazione dell'intervento con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare;

**Considerato** che, nell'esecuzione dell'intervento, il soggetto attuatore dovrà sempre agire nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

**Ritenuto** pertanto di prevedere, quale modalità accelerata di realizzazione dell'intervento da parte del soggetto attuatore, l'affidamento diretto di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura, di importo inferiore agli importi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del medesimo decreto e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori;

**Considerato** che l'articolo 32 della Direttiva n. 2014/24/UE non prevede, ai fini del rispetto del principio della concorrenza, un numero minimo di operatori da consultare e che sono necessarie semplificazione ed accelerazione procedimentale per far fronte all'urgenza della realizzazione, ricostruzione, riparazione e del ripristino della caserma oggetto della presente ordinanza;

**Considerato** che l'intervento di cui alla presente Ordinanza riveste carattere di urgenza e, pertanto, ricorrono i presupposti per attivare la procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, stabilendo che: a) per i contratti di lavori sia consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici; b) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, sia consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici;

**Ritenuto** necessario, ai fini dell'accelerazione e semplificazione delle procedure, derogare all'articolo 108, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione al prezzo più basso fino alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto**, altresì, necessario per i medesimi fini consentire al soggetto attuatore affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Considerato** necessario, nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, prevedere la possibilità di partizione degli affidamenti qualora i medesimi siano relativi ad attività



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi;

**Ritenuto** di riconoscere, per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, la facoltà del soggetto attuatore di procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto** che il soggetto attuatore possa decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate, senza bando, di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto** che il soggetto attuatore, fatto salvo il disposto dell'Ordinanza n. 254 del 22 dicembre 2025, recante "*Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM*", possa ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e comunque che la progettazione – oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del richiamato decreto legislativo - debba essere finalizzata anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori;

**Ritenuto** che, al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori e velocità di realizzazione, il soggetto attuatore può:

- inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori, a condizione che il ricorso al doppio turno di lavorazione sia inserito nell'offerta economica;
- prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario;

**Ritenuto**, altresì, di disporre, nell'ottica del principio del risultato e anche in deroga agli articoli 17, commi 5, 7, 8 e 9, 18, commi 2, 3 e 4, e 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per quanto concerne i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, che sia comunque consentita la consegna in via d'urgenza dei lavori e l'esecuzione anticipata del contratto nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale del contraente



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

privato, fermo restando che, quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante applica le disposizioni di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

**Ritenuto**, sempre al fine di accelerare l'avvio ed il completamento dell'intervento di cui alla presente ordinanza, di consentire la realizzazione dei lavori attraverso appalti unitari, suddivisi in lotti prestazionali o funzionali, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020;

**Considerata** la necessità di accelerare l'approvazione del progetto e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della presente Ordinanza, si ritiene di consentire al soggetto attuatore la facoltà di procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio;

**Ritenuto** che, a fini acceleratori e nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione, debba essere consentito di procedere in deroga agli articoli 7 e 17 del Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, e all'articolo 13 e al Titolo III della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

**Ritenuto** che, in una ottica di coordinamento tra tutte le disposizioni astrattamente applicabili all'intervento di cui alla presente ordinanza, di stabilire espressamente che per quanto non espressamente derogato da questa Ordinanza, all'intervento previsto si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché quelle del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, ove ancora applicabili e più favorevoli;

**Considerato** che la necessità di acquisire in modo coordinato e accelerato i pareri e gli assensi eventualmente richiesti a seguito degli aggiornamenti progettuali rende necessaria l'attivazione della conferenza dei servizi speciale di cui all'Ordinanza n. 110 del 2020 e che, pertanto, occorre specificarne la disciplina;

**Ritenuta**, infine, la sussistenza di tutte le condizioni previste dall'art. 11, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2020 e dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

**Verificata** la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 che, alla data 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10;

**Visti** gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

**Considerata** l'urgenza di provvedere allo scopo di dare immediato impulso alle attività connesse alla ricostruzione e all'intervento previsto nella presente Ordinanza;

**Ritenuta**, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

**Acquisita** l'intesa nella cabina di coordinamento del 26 marzo 2026 con i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria,

### **DISPONE**

#### **Articolo 1**

##### ***(Ambito di applicazione e principi generali)***

1. La presente Ordinanza disciplina, ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 2020, l'intervento unitario "*Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco*" nel Comune di Posta.
2. La realizzazione dell'intervento di ricostruzione è effettuata in modo da renderlo compatibile con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali caratteristici dei luoghi e di assicurare una architettura ecosostenibile e l'efficientamento energetico.
3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente Ordinanza, all'intervento di cui alla presente ordinanza si applicano le norme del codice dei contratti pubblici approvato con decreto legislativo n. 36 del 2023, le disposizioni del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, come convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le disposizioni del decreto legge n. 77 del 31 maggio 2021, come convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108, ove ancora applicabili e più favorevoli.



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

### **Articolo 2**

#### ***(Individuazione dell'intervento di particolare criticità ed urgenza)***

1. Ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato ed approvato come urgente e di particolare criticità l'intervento unitario "Demolizione e ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco" - CUP: C86D20000160001, nel Comune di Posta, meglio descritto nell'allegato sub 1) alla presente Ordinanza, con il relativo cronoprogramma, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, per l'importo complessivo stimato di euro 4.525.901,08 a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, di cui euro 3.090.186,34 per lavori, euro 1.405.714,74 per somme a disposizione ed euro 30.000,00 per spese connesse ai trasferimenti temporanei e ai traslochi necessari a garantire la continuità del servizio dei Vigili del Fuoco durante l'esecuzione dell'intervento.
2. A decorrere dall'entrata in vigore della presente Ordinanza, le disposizioni delle Ordinanze n. 109 del 2020 e n. 129 del 2022 cessano di trovare applicazione limitatamente all'intervento di cui al comma 1, restando fermi gli effetti degli atti, delle attività istruttorie, dei livelli di progettazione approvati e delle spese già sostenute e regolarmente rendicontate.
3. Ai fini dell'attuazione dell'intervento unitario, resta fermo il mantenimento del CUP C86D20000160001 già attivato per l'intervento relativo alla caserma, con conseguente assorbimento funzionale dell'intervento relativo alla sola autorimessa non ancora movimentato.

### **Articolo 3**

#### ***(Designazione e compiti del sub-Commissario)***

1. Per il coordinamento delle azioni finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui alla presente Ordinanza è individuato, in ragione delle sue competenze ed esperienze professionali, l'Ing. Fulvio M. Soccodato quale sub-Commissario.
2. Il sub-Commissario, supportato dal nucleo degli esperti di cui all'articolo 5 dell'ordinanza 110 del 2020:
  - a) cura i rapporti con le Amministrazioni territoriali e locali, connessi alla realizzazione dell'intervento nonché le relazioni con le autorità istituzionali;
  - b) coordina l'attuazione dell'intervento assicurando il rispetto del cronoprogramma;
  - c) indice la conferenza di servizi speciale di cui all'articolo 7 della presente ordinanza;



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

d) provvede all'espletamento di ogni attività amministrativa, tecnica ed operativa, comunque finalizzata al coordinamento e alla realizzazione degli interventi, adottando i relativi atti.

### **Articolo 4**

#### ***(Individuazione del soggetto attuatore)***

1. L'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio è individuato quale soggetto attuatore.
2. Il soggetto attuatore adegua le tempistiche e le modalità di esecuzione dell'intervento alle esigenze della ricostruzione unitaria secondo le direttive e il coordinamento del Sub Commissario.
3. Per le attività di assistenza tecnica, giuridica e amministrativa, anche di tipo specialistico, connesse alla realizzazione dell'intervento, il soggetto attuatore può avvalersi, con oneri a carico del quadro economico dell'intervento da realizzare, di professionalità individuate ai sensi dell'articolo 15, comma 6, e dell'articolo 41, comma 15, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

### **Articolo 5**

#### ***(Modalità di esecuzione dell'intervento. Disposizioni organizzative, procedurali e autorizzative)***

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione dell'intervento al cronoprogramma, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023 e dalle Ordinanze nn. 109 e 110 del 21 novembre 2020, il soggetto attuatore può realizzare l'intervento di cui all'articolo 1 secondo le seguenti modalità semplificate, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente, dei diritti dei lavoratori:
  - a) per i contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito l'affidamento diretto in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. b) del decreto legislativo n. 36 del 2023, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
  - b) per i contratti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023 è consentito, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'affidamento diretto, fermo restando il rispetto del principio di rotazione;
  - c) per i contratti di lavori è consentito comunque ricorrere alla procedura negoziata senza bando di



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

- cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, in deroga all'articolo 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo n. 36 del 2023, e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso riportante l'esito della procedura di affidamento contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati;
- d) per i contratti di lavori, servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e attività di progettazione, di importo superiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è consentito ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e dei principi del Codice dei contratti pubblici.
2. Al fine di ridurre i tempi di gara, il soggetto attuatore può utilizzare il criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso per lavori di importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
  3. Il soggetto attuatore, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023 può affidare i lavori ponendo a base di gara il progetto di fattibilità tecnica ed economica. In tal caso, entro e non oltre trenta giorni dall'approvazione del progetto, il soggetto attuatore autorizza l'esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto sotto riserva di legge.
  4. Nei limiti della soglia di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei servizi di ingegneria e architettura per la ricostruzione, riparazione e ripristino delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi inclusi i casi di particolare specializzazione tecnica che richiedono la presenza di diverse e specifiche professionalità o le ipotesi di recupero modulare di un unico edificio per renderlo fruibile in tempi più rapidi.
  5. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, il soggetto attuatore può procedere alla stipula dei contratti anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023.
  6. Il soggetto attuatore può decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023 anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023.
  7. Il soggetto attuatore può ricorrere agli strumenti di modellazione elettronica dei processi anche per



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

importi diversi da quelli di cui all'articolo 43 del decreto legislativo n. 36 del 2023.

8. Al fine di garantire massima capacità produttiva in fase di espletamento dei lavori, il soggetto attuatore può inserire nei capitolati il doppio turno di lavorazione, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale (CCNL), al fine di assicurare la continuità dei cantieri, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori. Il ricorso al doppio turno di lavorazione deve essere inserito nell'offerta economica.

9. Il soggetto attuatore può prevedere nelle procedure di gara la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche del cronoprogramma ravvisate congiuntamente al sub Commissario.

10. Per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è sempre consentita la consegna dei lavori in via d'urgenza e l'esecuzione anticipata del contratto, anche nelle more della verifica dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura d'appalto, anche in deroga all'articolo 17, commi 5, 7, 8 e 9, all'articolo 18, commi 2, 3 e 4, e all'articolo 50, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023. Il contratto eventualmente stipulato è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della verifica dei requisiti. Nelle ipotesi di esito negativo della verifica dei requisiti e conseguente risoluzione del contratto ovvero di mancata stipulazione dello stesso, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori.

11. La progettazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori.

12. Il soggetto attuatore, d'intesa con il Sub Commissario, individua le opere per cui applicare i processi di rendicontazione della sostenibilità degli edifici in conformità a protocolli energetico ambientali, rating system nazionali o internazionali, avendo ad obiettivo il raggiungimento delle relative certificazioni di sostenibilità.

13. Ove ne sussistano le condizioni, è possibile procedere alla realizzazione dei lavori anche mediante articolazione in fasi esecutive funzionalmente autonome, ove strettamente necessario per esigenze acceleratorie, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e come previsto dall'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 110 del 2020. Fermo restando l'importo complessivo per singolo intervento, l'articolazione dell'intervento in eventuali fasi esecutive o l'articolazione degli stessi in stralci funzionali o costruttivi è stabilito con Decreto del Commissario Straordinario.

14. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione dell'intervento oggetto della



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

presente ordinanza, il soggetto attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.

15. A fini acceleratori è possibile procedere in deroga al Regio decreto 30 novembre 1923 n. 3267, articoli 7 e 17, e legge 6 dicembre 1991, n. 394, articolo 13 e Titolo III, nei limiti di quanto strettamente necessario per la realizzazione e il ripristino della viabilità e delle opere di urbanizzazione.

### **Articolo 6**

#### ***(Conferenza dei servizi speciale)***

1. Al fine di accelerare e semplificare ulteriormente l'attività amministrativa, in deroga all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, è istituita la Conferenza di servizi speciale, che opera ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza n. 110 del 2020.
2. La conferenza è indetta dal Sub Commissario, che la presiede e ne dirige i lavori, i quali possono svolgersi anche in modalità telematica. La conferenza speciale si svolge, di norma, in forma simultanea e in modalità sincrona.
3. I lavori della Conferenza si concludono, in deroga alle vigenti disposizioni, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data dell'indizione della stessa.
4. La determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dal Sub Commissario, sostituisce a ogni effetto tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, inclusi quelli di gestori di beni o servizi pubblici, di competenza delle amministrazioni coinvolte. Si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto del procedimento. Il dissenso manifestato in sede di conferenza dei servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
5. Le prescrizioni o condizioni eventualmente indicate ai fini dell'assenso o del superamento del



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

dissenso sono espresse in modo chiaro e analitico e specificano se sono relative a un vincolo derivante da una disposizione normativa o da un atto amministrativo generale ovvero discrezionalmente apposte per la migliore tutela dell'interesse pubblico.

6. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in deroga all'articolo 14-quater, comma 3, della legge n. 241 del 1990, è rimessa alla decisione del Commissario, che si pronuncia entro quindici giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la decisione.

7. I pareri, le autorizzazioni, i nulla-osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari alla realizzazione dell'intervento successivamente alla conferenza di servizi di cui al comma 2, sono resi dalle Amministrazioni competenti entro trenta giorni dalla richiesta e, decorso inutilmente tale termine, si intendono acquisiti con esito positivo.

8. La Conferenza di cui al presente articolo opera per tutta la durata dell'intervento di cui all'articolo 1.

### **Articolo 7**

#### ***(Disposizioni finanziarie)***

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede, per complessivi euro 4.525.901,08 come segue:

a), L'intervento contemplato dall'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 23 dicembre 2020, recante *“Approvazione elenco unico dei programmi delle opere pubbliche nonché disposizioni organizzative e definizione delle procedure di semplificazione e accelerazione della ricostruzione pubblica”*, denominato *“Caserma dei Vigili del Fuoco”* - CUP: C86D20000160001, ID 388, è stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro 1.274.816,95 è destinato all'intervento di cui sopra; è conseguentemente aggiornato l'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 109 del 2020;

b) L'intervento contemplato dall'Allegato B dell'Ordinanza n. 129 del 13 dicembre 2022, recante *“Approvazione del Programma straordinario di Rigenerazione Urbana connessa al sisma e del Nuovo Piano di ricostruzione di altre opere pubbliche per le Regioni Abruzzo, Lazio e Umbria nonché dell'elenco degli interventi per il recupero del tessuto socio-economico delle aree colpite dal sisma finanziati con i fondi della Camera dei deputati per la Regione Abruzzo”*, denominato *Autorimessa Sede*



## *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

*distaccamento Vigili del Fuoco*” - CUP: C85E2200058000, ID 311, è stralciato ed il relativo finanziamento per un importo complessivo di euro euro 1.800.000,00 è destinato all'intervento di cui sopra; è conseguentemente aggiornato l'Allegato B dell'Ordinanza n. 129 del 2022;

c) Il restante importo, pari a Euro 1.451.084,13 è finanziato a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, che alla data del 23 marzo 2026, è pari ad euro 1.520.719.128,77 e l'ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad euro 495.955.105,10.

### **Articolo 8**

#### ***(Entrata in vigore ed efficacia)***

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016 e dell'articolo 1, comma 678, della legge n. 207 del 2024. La presente Ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario Straordinario ([www.sisma2016.gov.it](http://www.sisma2016.gov.it)).

2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri ed è pubblicata, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale del Commissario Straordinario.

Il Commissario Straordinario  
*Sen. Avv. Guido Castelli*



# ORDINANZA SPECIALE

## RICOSTRUZIONE DELLA CASERMA E DELL'AUTORIMESSA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL COMUNE DI POSTA.

*Allegato 1*





## RELAZIONE ISTRUTTORIA ALL'ORDINANZA SPECIALE

### *“Ricostruzione della caserma e dell’autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta. Modifiche alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e 129 del 13 dicembre 2022.”*

## Sommario

1	Premessa .....	2
2	Contesto e opere.....	3
3	Valutazione delle opere.....	6
3.1	Caserma del comando dei vigili del fuoco del comune di posta .....	6
4	Conformità di Spesa.....	8
4.1	Stima dei Costi.....	8
5	Attuazione degli Interventi.....	10
5.1	Soggetto Attuatore .....	10
6	Conclusioni.....	11



## 1 PREMESSA

Ai sensi dell'art.11 c.2 del D. L. n. 76/2020, conv. con mod. con L. n. 120/2020, il Commissario Straordinario ha, tra gli altri, il compito di individuare con propria ordinanza gli interventi e le opere urgenti e di particolare criticità, anche relativi alla ricostruzione dei centri storici dei comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 2016/2017, nonché di disporre le misure acceleratorie necessarie a garantire la loro più rapida ed efficace attuazione. Tale compito è declinato dall'Ordinanza 110/2020 che individua criteri e modalità dell'azione Commissariale, introducendo l'Ordinanza Speciale, quale strumento di statuizione di procedure e organizzazione.

Secondo quanto previsto nell'Ordinanza 110/2020 al fine di ripristinare il territorio nel suo aspetto fisico e nelle sue funzioni sociali ed economiche, per gli interventi riconosciuti critici ed urgenti che divengono volano per il processo complessivo, è ragionevole operare la messa in atto di modalità accelerate di attuazione, anche definendo procedure semplificate e accelerate per l'intera filiera dei processi di realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione all'approvazione, dall'affidamento di lavori e servizi alla costruzione.


La presente relazione, allegata all'Ordinanza *"Ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta. Modifiche alle Ordinanze n. 109 del 23 dicembre 2020 e 129 del 13 dicembre 2022"*, riferisce circa gli esiti dell'istruttoria condotta congiuntamente con l'Ufficio Speciale della Regione Lazio e il Comune di Posta in riferimento all'intervento di demolizione e ricostruzione della Caserma dei Vigili del Fuoco e la nuova costruzione dell'autorimessa sede distaccamento dei Vigili del Fuoco siti nel Comune di Posta, già rispettivamente finanziati dall'ordinanza commissariale n.109/2020 e n.129/2022.

La presente relazione riferisce dunque gli esiti delle valutazioni condotte con l'Ente sopra citato ai soli fini istruttori dell'Ordinanza Speciale richiamata in epigrafe. Gli elementi descrittivi e informativi in essa contenuti non costituiscono base per lo sviluppo di atti procedurali per la progettazione o l'affidamento della progettazione degli interventi, che devono invece essere determinati e verificati specificatamente dal RUP del singolo intervento.

## 2 CONTESTO E OPERE

Il territorio comunale di Posta si colloca nel settore dell'Appennino centrale, all'interno della provincia di Rieti, in una posizione di cerniera tra Lazio, Abruzzo e Marche. Dal punto di vista geomorfologico esso rientra nel sistema dell'Alta Valle del Velino, configurandosi come un'area a prevalente carattere montano, fortemente condizionata dalla morfologia appenninica e dai processi morfogenetici attivi.

I versanti rappresentano l'elemento morfologico dominante e sono caratterizzati da elevate pendenze e da una diffusa instabilità potenziale. Il territorio comunale di Posta si configura come un ambiente montano ad elevata energia morfologica, in cui la combinazione tra struttura geologica, dinamiche fluviali e processi gravitativi determina un paesaggio complesso e fortemente dinamico.




In tale contesto, il Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale costituisce lo strumento di riferimento per l'individuazione e la classificazione delle aree a pericolosità geomorfologica e idraulica.

In riferimento alla pianificazione di bacino, si evidenzia che con Decreto Segretariale n. 38/2025 dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale è stato aggiornato il Piano per l'Assetto Idrogeologico relativamente al territorio del Comune di Posta. Tale aggiornamento, successivo alla proposta di modifica di cui al Decreto del Segretario Generale dell'AUBAC n. 282 del 21 novembre 2022 in cui il sito della Caserma risultava in area potenzialmente impattata da frana, ha comportato una ripermimetrazione delle aree a pericolosità e rischio, effettuata sulla base di studi di maggior dettaglio e approfondimenti conoscitivi condotti sul contesto geomorfologico locale. In particolare, l'area interessata

dall'intervento in oggetto è stata oggetto di riclassificazione, passando da una precedente condizione di rischio molto elevato (R4) a una classe di rischio elevato (R3). Questa revisione riflette una più accurata valutazione delle condizioni di pericolosità e vulnerabilità del sito, pur confermando la necessità di mantenere elevati livelli di attenzione nella pianificazione e nella progettazione degli interventi, in coerenza con le prescrizioni normative vigenti e con gli indirizzi del PAI.

### PAI aggiornamento





## Legenda

### Inventario dei fenomeni franosi

fenomeno attivo	fenomeno quiescente	fenomeno inattivo*	fenomeno presunto	
				frana per crollo o ribaltamento
				frana per scivolamento
				frana per colamento
				frana complessa
				area con franosità diffusa
				area interessata da deformazioni gravitative profonde (DGPV)
				area interessata da deformazioni superficiali lente e/o soliflusso
				falda e/o cono di detrito
				debris flow (colata di detrito)

fenomeno attivo	fenomeno quiescente	fenomeno inattivo*	fenomeno presunto	
				area a calanchi o in erosione
				frana presunta
				orlo di scarpata di frana
				frana non cartografabile

### Situazioni di rischio da frana

	R4 - 'molto elevato'
	R3 - 'elevato'

Le intervenute modifiche al Piano di Assetto Idrogeologico, successive all'approvazione del progetto esecutivo, hanno potenzialmente compromesso la realizzabilità dell'intervento secondo le previsioni progettuali già approvate con Decreto Dirigenziale del 13 maggio 2022.

Tale circostanza ha reso necessario un approfondimento tecnico e un confronto con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco che ha confermato che il progetto esecutivo può essere mantenuto con mirati adeguamenti funzionali pienamente attuabili volti a garantire la compatibilità dell'opera con le condizioni aggiornate, garantendo una coerente rispondenza alla categoria SD4, senza la necessità di una riprogettazione integrale.



## 3 VALUTAZIONE DELLE OPERE

### 3.1 CASERMA DEL COMANDO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL COMUNE DI POSTA

#### 3.1.1 Descrizione dell'intervento

L'intervento in oggetto riguarda la realizzazione della nuova caserma dei Vigili del Fuoco di Posta (RI), da attuarsi previa demolizione dei fabbricati esistenti, attualmente adibiti a uffici, camere, stazione operativa, mensa e autorimessa.



Il futuro assetto planimetrico recepirà le indicazioni concertate con il Dipartimento dei Vigili del Fuoco circa gli adeguamenti funzionali considerati opportuni a seguito degli approfondimenti, ed includerà l'autorimessa, ridefinendo la distribuzione degli ingressi e dei percorsi di collegamento.

Le modifiche si rendono necessarie per garantire una più adeguata organizzazione degli spazi destinati ai mezzi di soccorso, prevedendo un'autorimessa con sviluppo longitudinale e superficie pari a circa 250 mq, con accessi carrabili allineati all'ingresso del lotto, in conformità alle indicazioni operative del Comando.



La nuova configurazione planimetrica comporta una revisione delle opere di movimento terra rispetto al progetto del 2022, con conseguente necessità di aggiornare lo studio delle sistemazioni esterne, delle opere di sostegno e delle aree di accesso ai due corpi di fabbrica.

La palazzina, articolata su tre livelli destinati a uffici, camere e mensa, sarà oggetto di un complessivo adeguamento sotto il profilo energetico e impiantistico, in conformità alla normativa vigente. In particolare, sono previsti interventi di miglioramento delle prestazioni dell'involucro edilizio, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché l'adeguamento ai requisiti CAM e alle specifiche esigenze funzionali connesse all'attività svolta.

### 3.1.2 Criticità e Urgenza

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è possibile identificare, d'intesa con i Presidenti di Regione e su proposta dei Sindaci gli interventi o opere pubbliche, urgenti e di particolare criticità, nonché gli interventi di ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani, di cui è necessario procedere all'immediata attuazione.

Per queste opere, ai sensi dell'Ordinanza 110/2020 è possibile stabilire procedure accelerate di progettazione, autorizzazione, appalto ed esecuzione, anche in deroga alle normative vigenti.

In considerazione del ruolo strategico del distaccamento, quale unico presidio provinciale di primo soccorso a servizio dell'intera area del cratere sismico 2016, con particolare riferimento ai comuni maggiormente colpiti, quale requisito necessario per l'inserimento dell'opera pubblica nell'alveo di un'Ordinanza Speciale, si riconoscono i caratteri specifici di urgenza e criticità dell'intervento in oggetto in relazione al più ampio contesto della ricostruzione pubblica nei Comuni del cratere sismico.



## 4 CONFORMITÀ DI SPESA

L'intervento relativo alla demolizione e ricostruzione della caserma, risulta finanziato ai sensi dell'Ordinanza Commissariale n. 109/2020, mentre l'opera accessoria consistente nell'autorimessa a servizio della medesima è stata finanziata con Ordinanza Commissariale n. 129/2022. I due interventi, pur distinti sotto il profilo amministrativo e contabile, risultano caratterizzati da una evidente unitarietà funzionale, in quanto entrambi finalizzati a garantire la piena operatività della struttura strategica.

Alla luce dell'evoluzione tecnica e amministrativa conseguente ai necessari approfondimenti tecnici, emerge altresì l'esigenza di procedere a una razionalizzazione complessiva dell'intervento mediante l'unificazione delle due opere. Tale scelta appare coerente con la natura funzionale delle opere e consente di superare le attuali frammentazioni amministrative, prevedendo la gestione unitaria sotto un unico quadro economico e un'unica regia attuativa, nonché la conseguente eliminazione di uno dei CUP attualmente associati.

Le circostanze sopra rappresentate configurano i presupposti per il ricorso allo strumento dell'Ordinanza Speciale, in considerazione della presenza di criticità oggettive sopravvenute e della necessità di assicurare la tempestiva realizzazione di un'opera di carattere strategico. In tale contesto, si rende necessario prevedere specifiche misure di semplificazione e deroghe mirate alla disciplina ordinaria, con particolare riferimento all'aggiornamento del quadro economico, alla rimodulazione dei finanziamenti e alla unificazione procedurale degli interventi.

### 4.1 STIMA DEI COSTI

Sulla base delle esigenze rappresentate dal Comando dei Vigili del Fuoco per le circostanze sopra descritte, e dell'aggiornamento dei costi ai prezzi vigenti, l'Ufficio Speciale Ricostruzione Lazio, con nota acquisita al prot. n. CGRTS-0011573-A-18/03/2026, ha trasmesso la stima dell'adeguamento del progetto esecutivo del corpo principale della Caserma, la quantificazione del costo della realizzazione dell'autorimessa a servizio della caserma, l'aggiornamento dei costi iniziali, l'inserimento dei costi per la demolizione dell'attuale fabbricato, nonché dei costi di trasferimento e trasloco necessari a garantire la continuità del servizio in strutture provvisorie.

La spesa per gli interventi, come da importo stimato aggiornato è quantificata complessivamente in € 4.525.901,08.

La seguente tabella riassume i costi stimati per la realizzazione dell'intervento dell'Ordinanza Speciale.



INTERVENTO	IMPORTO FINANZIATO	ORDINANZA DI FINANZIAMENTO	IMPORTO QE (IQE)	DA FINANZIARE (IQE-IF)
Demolizione e ricostruzione della Caserma dei VV.F. di Posta (RI)	€ 1.274.816,95	OC 109/2020		
Nuova costruzione dell'autorimessa sede distaccamento dei VV.F.	€ 1.800.000,00	OC 129/2022		
TOTALE	€ 3.074.816,95		€ 4.525.901,08	
				<b>€1.451.084,13</b>

Gli importi degli interventi, così come proposti dall'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, risultano congrui in relazione all'attuale stato di definizione tecnico-progettuale e delle opere da realizzare.

Tali importi orienteranno i successivi sviluppi progettuali, ma saranno rivalutati e assoggettati a verifica di congruenza in via definitiva in fase di approvazione del progetto unitario, nel livello definito per l'appalto.



## 5 ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI

### 5.1 SOGGETTO ATTUATORE

Per la realizzazione dell'intervento si è ritenuto opportuno individuare come Soggetto attuatore idoneo l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Lazio, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lett. a), del decreto-legge n. 189 del 2016, in ragione delle specifiche conoscenze del territorio e competenze ed essendo dotato di adeguate risorse organizzative e professionali.

Ove il personale in organico non consenta, in ragione dell'elevato numero degli interventi, una gestione diretta degli stessi con la tempestività richiesta dalla criticità ed urgenza che caratterizzano gli interventi nel loro complesso, si potrà ricorrere al supporto di specifiche professionalità esterne di complemento.



## 6 CONCLUSIONI

Per quanto dettagliato nei capitoli precedenti, la ricostruzione della caserma e dell'autorimessa del Comando dei Vigili del Fuoco del Comune di Posta (RI) riveste carattere di urgenza e criticità ai sensi e per gli effetti dell'ordinanza n. 110 del 21/11/2020 per la rilevanza della funzione pubblica da ripristinare, per le ricadute sul tessuto sociale e economico del territorio.

*Roma, 26 marzo 2026*

Il Sub Commissario  
Ing. Fulvio M. Soccodato